


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GENITO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 27957/24 e altri 6 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Genito e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco delle parti ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. Le parti ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e, nel ricorso n. 3394/25, in pre-dissesto. Le parti ricorrenti presentano anche una doglianza sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, relativa all'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Le parti ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l'impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l'esecuzione di

tali provvedimenti. Esse invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, e dell'impossibilità per le parti ricorrenti di avviare un procedimento per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore delle parti ricorrenti, e abbiano in tal modo limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale delle parti ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale (*Romano e altri c. Italia*, nn. 25191/22 e altri 3, §§ 14 e 20, 20 marzo 2025, e *Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia*, n. 54352/14, 18 gennaio 2024).

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE

11. Le parti ricorrenti hanno formulato altre doglianze sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, e anche, per quanto riguarda i ricorsi nn. 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 e 7327/25, dell'articolo 13 della Convenzione, relativamente alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso a un tribunale.

12. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare tali doglianze separatamente.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* le doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6, relative alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e a una violazione del diritto di accesso al tribunale, ricevibili, e *dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e, per quanto riguarda i ricorsi nn. 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 e 7327/25, dell'articolo 13 della Convenzione;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

SENTENZA GENITO E ALTRI c. ITALIA

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	27957/24 13/09/2024	Paola GENITO 1968	Romano Giovanni Benevento	Giudice di pace di Benevento, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018	18/07/2018	in corso Più di 7 anni e 3 mesi e 13 giorni	Comune di Benevento Pagamento di onorari di avvocato antistatario	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	1.350	250
2.	27962/24 13/09/2024	Raffaele ROSSETTI 1947	Romano Giovanni Benevento	Giudice di pace di Benevento, R.G. 106/C/2010, 18/07/2018	18/07/2018	in corso Più di 7 anni e 3 mesi e 13 giorni	Comune di Benevento Indennità per danni	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	3.500	0
3.	30393/24 14/10/2024	AUTOLINEE SELLITTO S.R.L. 1964	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Benevento, R.G. 3442/09 (confermato dalla corte)	04/07/2014	in corso Più di 11 anni e 3 mesi e 27 giorni	Comune di Benevento Indennità a titolo di risarcimento danni	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.600	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA GENITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				d'appello di Napoli, R.G. 548/2015 del 10/09/2019) 04/07/2014						
4.	3394/25 22/01/2025	Antonio ALPARONE 1970	Palmigiano Alessandro Palermo	Corte d'appello di Palermo, R.G. 144/2017, 24/12/2021	24/12/2021	in corso Più di 3 anni e 10 mesi e 7 giorni	Comune di Palermo Indennità a titolo di risarcimento danni	<i>Romano e altri c. Italia</i> , nn. 25191/22 e altri, 20 marzo 2025	5.600	250
5.	3452/25 20/01/2025	IDEAEVENTI S.A.S. DI CALICCHIO FABIO & C. 2006	Romano Giovanni Benevento	Tribunale di Benevento, R.G. 2002/2014, 19/06/2014 Tribunale di Benevento, R.G. 3675/2014, 01/08/2019	19/06/2014 01/08/2019	in corso Più di 11 anni e 4 mesi e 12 giorni in corso Più di 6 anni e 2 mesi e 30 giorni	Comune di Benevento Pagamento per prestazioni professionali	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	12.500	250
6.	3670/25 28/01/2025	Ciro RIANO 1966	Variante Paolo Napoli	Giudice di pace di Afragola, R.G.	20/02/2023	in corso Più di 2 anni e 8 mesi e 11 giorni	Comune di Afragola Restituzione delle somme sequestrate illegalmente a titolo di canoni per l'acqua	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	1.600	250

SENTENZA GENITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				1713/2020, 20/02/2023						
7.	7327/25 27/02/2025	Carmelina IODICE 1957 Carlo CARUSO 1961	Romano Giovanni Benevento	Giudice di pace di Benevento, R.G. 1563/2016, 29/04/2020	29/04/2020	in corso Più di 5 anni e 6 mesi e 2 giorni	Comune di Benevento Indennità a titolo di risarcimento danni (Iodice) Pagamento delle spese di avvocato (avvocato antistatario) (Caruso)	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	1.200	250